di Gianluca Di Natale*

Sicurezza stradale: quali tutele a favore dei pedoni negli attraversamenti stradali e responsabilità degli enti preposti

Gli attraversamenti pedonali vengono indicati dal **Codice della Strada (art. 3)** come quella parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall' uno all' altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. Spetta certamente ai Comuni la loro manutenzione per le strade situate all' interno dei centri abitati a meno che nel territorio comunale insistano tratti di strade statali, regionali o provinciali, nel qual caso, la competenza riguarderà Stato, Regioni, Provincie che sono competenti per le strade statali, regionali, provinciali. Tale competenza trova il proprio riferimento normativo nell' **art. 2** del Codice che sostiene al comma 7 che le strade situate all' interno dei centri abitati sono sempre comunali e **art. 14** il quale pone la responsabilità della manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi - allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - in capo agli enti proprietari delle strade. Questi enti hanno l' obbligo di mantenere in perfetta efficienza e sicurezza ai sensi dell' **art. 37 C.d.S**. - anche sulle strade private aperte all' uso pubblico e sulle locali - sia la segnaletica orizzontale prevista dall' **art. 145 del Regolamento di att. al C.d.S.** caratterizzata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli che quella verticale.

Il successivo comma impone che in presenza del segnale Fermarsi e Dare Precedenza l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione. Per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, sulle strade ove è consentita la sosta, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag. Per quanto concerne il modo in cui il segnale di attraversamento pedonale debba essere posto è necessario far riferimento all'**art. 135 del Regolamento di att. C.d.S.** comma 3 che obbliga a che il segnale sia sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata mentre sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo.

Qualora il passaggio pedonale si trovi a distanza ravvicinata (circa 100 metri) da un'eventuale rotatoria, il medesimo viene segnalato mediante la posa di un portale luminoso riportante il segnale. In particolare, gli attraversamenti pedonali devono essere attrezzati con appositi scivoli per disabili e cordoli in corrispondenza delle isole spartitraffico (queste ultime da definirsi come quella parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari). Nelle strade ad alto volume di traffico devono essere illu-

minati nelle ore notturne o di scarsa visibilità (**D.P.R. 24 luglio 1996 art. 6**). Nonchè secondo quanto previsto dal **Regolamento di att. del Codice della strada** tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno. Per le norme per la costruzione delle strade (**D. M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 6792 del 5 novembre 2001**) tutti i marciapiedi ed i passaggi pedonali che si affacciano su carreggiate sottostanti devono essere muniti di rete di protezione alta almeno 2,00 m. La distanza degli attraversamenti pedonali viene posta al massimo ogni 100 m sulle strade locali. In particolare, per le strade di scorrimento e di quartiere, quando la distanza tra le intersezioni risulti superiore al valore minimo fissato la distanza massima tra attraversamenti pedonali deve essere rispettivamente pari a m 300 e m 200. Per quanto concerne le lanterne semaforiche pedonali esse sono disciplinate dall'**art. 162 del Codice della Strada** e sono a tre luci con i seguenti simboli: a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.

Ai sensi del 4° comma dello stesso articolo: Il tempo di sgombero dell' attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l' attraversamento. La stessa norma del C.d.S. concerne anche le segnalazioni acustiche per i non vedenti il cui livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo. Le segnalazioni ai sensi del 5° comma dell'**articolo 162** sono a tre fasi: a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono

con la luce gialla; c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa. Il comma successivo precisa che le segnalazioni possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Quali sono le conseguenze se gli enti preposti alla manutenzione degli attraversamenti pedonali e alla loro segnaletica risultano inadempienti agli obblighi ad essi imposti dal C.d.S. e dal Reg. Att. dello stesso? Esse potrebbero essere tragiche, poiché ridurrebbero in modo significativo la sicurezza dei pedoni nell' attraversamento delle strade. Si pensi al caso delle lanterne semaforiche pedonali a cui non siano state cambiate le lampadine spente delle luci determinando un grande rischio per i pedoni nell' attraversamento della strada o ancora al caso delle strisce pedonali consumate quando, invece, il loro colore bianco dovrebbe essere ben visibile anche a distanze di centinaia di metri. D' altronde il pedone per attraversare le strade non è libero di fare ciò che vuole, ma, ai sensi dell' **art. 190 C.d.S.**, ha l' obbligo di servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Solo nell' eventualità che questi non esistono, i pedoni, con la dovuta attenzione, ad evitare situazioni di pericolo sono autorizzati ad attraversare la carreggiata in senso perpendicolare e devono dare la precedenza ai conducenti. Ed è fatto loro divieto di effettuare l' attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Dalle norme testè citate si evince subito che la manutenzione degli attraversamenti citati è importante in quanto per l' attraversamento delle carreggiate il codice della strada impone ai pedoni il loro passaggio. Le norme riferite, però, non sono sufficienti per attraversare la strade nella massima sicurezza: un consiglio certamente da seguire è quello che quando si attraversa sulle strisce pedonali non bisogna guardare solo davanti a sé, o peggio con il capo chino sul cellulare, ma guardare anche la strada per verificare se il conducente del veicolo che procede verso di noi ci abbia notato e stia rallentando. IN OGNI CASO E' SEMPRE CONSIGLIATA LA MASSIMA PRUDENZA.

***Avvocato**